

Avv. Rosa Auricchio  
Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)  
telefax: 0815295227 - cell. 3332075674  
Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

**TRIBUNALE DI VERONA**  
**GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO ex art. 700 c.p.c.**  
**con richiesta notifica per pubblici proclami**  
**e istanza di trattazione udienza da remoto**

Per il sig. **Ferrara Michele** nato il 05/01/1971 a Castellammare di Stabia (NA), c.f. FRRMHL71A05C129F e res.te in Pompei (Na) alla via Provinciale Fontanelle 105, rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Auricchio, C.F. RCCRSO86T69F912A e con la stessa domiciliata presso dott.ssa Giugliano Luisa in Via Paolo Veronese 15/A – Treviso, giusta procura che si allega e da intendersi apposta in calce al presente atto.

*Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC [avv.rosa.auricchio@pec.it](mailto:avv.rosa.auricchio@pec.it)*

- Ricorrente –

**CONTRO**

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (Cap. 00153), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** C.F. **80015150271** in persona del Dirigente p.t. con sede in Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre-Venezia (VE) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – AMBITO TERRITORIALE DI VERONA** C.F. 80011290279 in persona del legale rapp.te con sede V.le Caduti del Lavoro 3 – Verona domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;

**- ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "COPERNICO-PASOLI"** in persona del Dirigente Scolastico P.T. con sede in Verona alla via Anti 5 domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia** con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;

- resistenti –

### **NONCHE'**

Tutti i collaboratori scolastici inseriti nelle graduatorie d'istituto di III fascia delle 30 scuole indicate dal ricorrente che potrebbe essere pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso.

- Controinteressati -

### **PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria di III fascia per il personale A.T.A. 2021/2024 - D.M. 50/2021 – con il punteggio maturato nel precedente triennio, disapplicando, in quanto ingiusto, il decreto di esclusione emesso dall'Istituto "Copernico-Pasoli" prot. n. 9998/32c del 13/08/2021 (Doc.1) e per l'effetto il provvedimento n. 5603 del 24/08/2021 (doc.2) dell'Istituto "G. Silvia-M. Ricci" con il quale il servizio svolto dal ricorrente nell'a.s. 2020/21 veniva riconosciuto solo di fatto e non di diritto;

### **PREMESSO CHE**

- 1) il sig. Ferraro Michele ha conseguito il diploma di qualifica professionale presso l'Istituto Paritario "Voltaire" come operatore dei servizi della ristorazione settore Cucina nell'a.s. 2011/2012 (doc.3-4 5);
- 2) tale titolo, veniva regolarmente autocertificato nelle domande di inserimento per l'iscrizione nelle graduatorie di III fascia per il personale A.T.A. per la provincia di Verona per il triennio 2021/2024;
- 3) per mero errore in domanda non venivano caricate le 29 scuole scelte dal ricorrente pertanto, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il ricorrente provvedeva ad inoltrare regolare reclamo in autotutela con l'indicazione delle sedi (doc. 24);
- 4) con decreto emesso dall'Istituto "Copernico-Pasoli" prot. n. 9998/32c del 13/08/2021 (Doc.1) il sig. Ferraro veniva escluso dalle graduatorie di Istituto, III fascia, personale ATA valide per il triennio 2021/24 in quanto, il titolo di accesso indicato in domanda non veniva considerato valido;
- 5) avverso tale provvedimento veniva pertanto promosso formale reclamo in autotutela (doc. 6) a ministero della scrivente procuratrice;
- 6) l'amministrazione scolastica precisava che "... *VISTA la comunicazione dell'Ufficio scolastico territoriale di Verona Uff. VII prot. 11677 del 29/07/2021 che prevede l'esclusione del sig. Ferrara Michele dalla graduatoria provinciale permanente per il profilo di Coll. Scolastico in quanto "risulta allo stato acclarata la mancanza di documenti probanti l'effettivo legittimo del titolo di studio" e che il regolare conseguimento delle qualifiche triennali statali presso l'Istituto Voltaire di Napoli per gli anni 2010/11-2011/12 e 2012/13 non è allo stato provato*"(doc.1);
- 7) in data 13/09/2021 l'amministrazione resistente rigettava il reclamo in autotutela (doc.7);

8) a seguito dell'esclusione ed in ragione delle stesse motivazioni l'Istituto "G. Silvia-M. Ricci" con provvedimento n. 5603 del 24/08/2021 (doc.2), decretava il riconoscimento solo di fatto e non di diritto del servizio svolto dal ricorrente nell'a.s. 2020/21;

9) in realtà l'amministrazione resistente, sorda ai chiarimenti inoltrati dalla scrivente, fonda il proprio convincimento su una ricostruzione dei fatti e dei documenti non solo parziale ma che soprattutto tradisce i principi di buona fede e di legittimo affidamento;

Pertanto si chiede l'accertamento dell'illegittimità del Decreto di esclusione e di ogni atto consequenziale e, per l'effetto il reinserimento del ricorrente nella graduatoria di III fascia A.T.A., per le seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

#### **1) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 445/2000 – ILLOGICIA' ED ERRONEITA' DEL PROVVEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE**

All'art. 6 comma 10 del D.M. 50 del 2021 (doc.8) leggiamo: :*“Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71e 72 del D.P.R.28.12.2000,n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti”*.

L'Art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 rubricato *“Modalità dei controlli”* al comma uno dispone: *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”*, e al comma due precisa: *“I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”*.

Premessi brevi cenni sulla normativa di riferimento, nel caso di specie, già nel 2019 l'USR Campania, espressamente interrogato sulla custodia dei registri di qualifica del Voltaire e sulle modalità di convalida dei titoli, con nota n. 5499 del 05/06/2019 precisava: *“si comunica che questo UAT non è in possesso dei registri degli esami di qualifica e degli atti scolastici dell'Istituto “Voltaire” di Napoli, in quanto tali registri non vengono depositati presso gli Uffici di Ambito Territoriale ma restano presso le istituzioni scolastiche dove gli esami sono stati effettuati, e dove è possibile inviare richiesta di conferma titolo di studio”* (doc. 9).

L'Istituto Paritario Voltaire cessava la propria attività nell'a. s. 2018/2019 e gli atti venivano trasmessi, come da decreto dell'USR Campania (doc. 10), all'Istituto Statale “Galileo Ferraris”

che, in riscontro alla istanza di accesso formulata, rilasciava alla scrivente procuratrice certificazione timbrata e firmata dal D.S. (doc.4) e copia conforme del registro di qualifica (doc.5). Arbitrariamente la resistente giunge alla discutibile conclusione che lo stralcio del registro di qualifica e la certificazione di convalida trasmessa dall'Istituto custode (atti pubblici), non siano *“idonei a provare il possesso della qualifica professionale”*.

Tale conclusione contraddice non solo il diritto ma è avulsa da ogni logica.

Al fine di escludere pretestuose contestazioni si osserva che alcun discrimine poteva essere operato nei confronti del ricorrente in ragione del mancato possesso della pergamena in originale in quanto **in alcuna parte il D.M. 50/2021 condiziona l'inserimento in graduatoria al possesso della pergamena in originale.**

Lo stesso USP Napoli, interrogato sul mancato rilascio delle pergamene di qualifica per il Voltaire, con comunicazione prot. 4070 del 15/05/2019, precisava di non avere in deposito disponibilità di pergamene in quanto **“il MIUR non rilascia più diplomi di qualifica professionale, di competenza esclusiva delle regioni dall'anno scolastico 2013/14 e che di conseguenza il Poligrafico dello Stato non provvede alla stampa di ulteriori moduli di diploma”** (doc. 11).

## **2) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO OGGETTO DI IMPUGNAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE**

Gli atti e registri dell'Istituto Voltaire dal febbraio 2020 sono stati consegnati all'Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Ferraris di Napoli (doc. 10) che su istanza del ricorrente ha fornito varia documentazione a supporto dell'allegazione relativa alla prova del superamento degli esami e segnatamente:

1) certificazione attestante l'acquisizione del diploma di qualifica professionale dei “Servizi della Ristorazione settore cucina “ conseguito nell'a.s. 2011 – 2012 presso l'Istituto Paritario Voltaire (doc.3);

2) copia autentica di pagina del registro degli esame di qualifica rilasciata dal dirigente della scuola custode “ Istituto Galileo Ferraris” di Napoli (doc. 5);

3) attestazione rilasciata dal dirigente della scuola custode “ Istituto Galileo Ferraris” di Napoli attestante il superamento dell'esame da parte della ricorrente con voti e relativa materia (doc. 4);

Va all'uopo sottolineato che sia il certificato di qualifica (che rientra nel novero dei certificati sostitutivi di cui al punto 3 della Circolare Miur n.266/1991), sia la copia autentica della pagina del registro esame sono certificazioni assistite da fede privilegiata, che come tali fanno piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiali che li ha formati, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza.

Si tratta di atti a contenuto certificativo e dunque hanno valore di fede privilegiata propria dell'atto pubblico che si estende al contenuto intrinseco dell'atto poiché la certificazione deriva, per sua natura e funzione, da una verifica effettuata direttamente dal pubblico ufficiale da cui proviene e come tale assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto (Cassazione n. 18868/2015, nn 1473/2015 e 19785/2018 nn Cass. sez V penale n°15367/2014 ; e Sent.sez. V penale n° 6138 del 22/01/1991).

Ancora, il dirigente scolastico di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942 n° 86 (Cass. pen. 22 luglio 2015, n° 38466).

A tal riguardo si richiama univoca giurisprudenza di merito per identiche fattispecie in cui si è affrontato il caso "Voltaire" di Napoli da parte dei giudici dei Tribunali di Firenze (ordinanza n. 2749/2021), Viterbo (Ordinanza n. 3811/2020 – 4608/2020 – 4851/2020 – 4855/2020 – 619/2021) e Venezia (sentenza n. 268/2021 – 272/2021 - 441/2021) giungendo alla conclusione che la certificazione di qualifica, in quanto effettuata da pubblico ufficiale (quale deve correttamente qualificarsi il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto cfr Cass. pen., 22.7/22.9.2015 n. 38466), non può essere messa in discussione in assenza di querela di falso e tanto è sufficiente per ritenere sussistente il titolo dichiarato.

Il certificato di diploma di qualifica professionale, nonché il registro d'esame devono essere qualificati come atti pubblici e come tali, dotati, in assenza di querela di falso, di fede privilegiata.

Trattasi, in altre parole, di documentazione nel complesso probatoria dell'avvenuto superamento da parte del ricorrente degli esami della qualifica indicata in ricorso, e ciò con particolare riferimento alle copie dei registri degli esami acquistati dall'Istituto Scolastico statale depositario della relativa documentazione.

Si tratta di documento formalmente regolare, la cui sottoscrizione da parte del coordinatore didattico rientra nei compiti di carattere didattico ed organizzativo riconosciuti allo stesso, dal quale risulta il superamento da parte del ricorrente dell'esame di qualifica dichiarata in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto.

Pertanto, risulta evidente il diritto del ricorrente ad essere reinserito in graduatoria.

### **3) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI ESCLUSIONE OGGETTO DI IMPUGNAZIONE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA ED ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE E CONTRARIETA' AI DECRETI E ALLE NOTE AUTORIZZATIVE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA**

Parimenti destituita di fondamento appare ogni ulteriore contestazione in merito alla parità del titolo di qualifica conseguito dal ricorrente nell'a.s. 2011/2012 e al fine di sgombrare il campo da mere illazioni si precisa quanto segue.

## **I DOCUMENTI**

Con decreto 24/S2 del 25/7/2010 l'USR Campania riconosceva all'Istituto IPSOEA Voltaire la parità scolastica a partire dalla sola classe prima (doc. 12).

Con ricorso al TAR Lazio - RG 589/2011 - alcuni allievi dell'Istituto Voltaire impugnavano il provvedimento del Ministero 16 marzo 2010, ovvero la nota MIUR 2025/2010, con cui lo status di parità era stato riconosciuto solo con riferimento alla classe prima, mentre era stato escluso per le classi successive.

Il T.A.R. di Roma, con sentenza n. 1235 del 2011, accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava il provvedimento Ministeriale nella parte in cui limitava il riconoscimento della parità scolastica alla sola prima classe.

L'U.S.R. Campania, in esecuzione alla sentenza del TAR del Lazio, con decreto dirigenziale del 16 marzo 2011, modificando espressamente il decreto 24/S2 del 28/7/2010, riconosceva e autorizzava l'Istituto Voltaire ad istituire l'intero corso di studio, dalla prima alla quinta classe (doc. 13).

Il Ministero dell'Istruzione proponeva appello alla sentenza del T.A.R. Roma e il Consiglio di Stato con sentenza n.4208 del 12/07/2011 rigettava il ricorso di primo grado (doc. 14).

In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, l'U.S.R. Campania con decreto dirigenziale del 15 settembre 2011 revocava il precedente decreto e riconosceva la parità a decorrere dal solo primo anno (doc. 15).

Con provvedimento del 29/11/2011 prot. 14042 l'USR Campania comunicava all'Istituto Voltaire il funzionamento scolastico per l'anno 2011/2012 indicando le classi III – IV e V come paritarie (doc.16).

Con nota n.3305 del 27/04/2012 l'USR Campania precisava: *“per mero errore materiale, nella nota di quest'ufficio prot. n. AOODRCA/14042/25/U del 29/11/2011, sono state considerate funzionanti in regime di parità le classi III, IV e V dell'Istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Voltaire” di Napoli, nonostante fosse stato notificato, precedentemente, a codesta gestione il decreto del 15 settembre 2011 che, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 04208 del 12 luglio 2011, statuiva paritarie, nel corrente anno scolastico 2011/2012 unicamente la classe prima e la classe seconda e, meramente private, le altre classi eventualmente attivate (III, IV e V). Ciò premesso, **in considerazione che l'anno scolastico è in fase conclusiva ed al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi III IV e V del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011/2012, sono da ritenersi paritarie.**”* (doc.17).

Dalla semplice disamina dei documenti appare incontestabile che l'Istituto Voltaire non solo aveva legittimamente istituito, come da indicazione dell'USR Campania, la classe III – IV e V nell'a.s. 2011/2012 in regime di parità secondo l'ordinamento previgente – D.P.R. 15/03/2010 n. 87 art. 8 comma 1 - (doc. 9), ma con successiva provvedimento a firma della dott.ssa Maria Teresa De Lisa, Dirigente dell'Ufficio Scolastico Campania – Ufficio VII – Parità scolastica – le classe III – IV e V dell'a.s.2011/2012 venivano qualificate ESPRESSAMENTE paritarie (doc. 10).

Tutti i decreti e le note prodotte venivano rilasciate dallo stesso ufficio (Ufficio scolastico regionale della Campania – ufficio VIII parità scolastica) e firmate dallo stesso Dirigente (dottorssa Maria Teresa De Lisa).

La circostanza che ad oggi lo stesso dirigente sia a capo di altro ufficio non può certo indurre in errore l'amministrazione in quanto appare documentalmente provato che nel 2011-2012 l'ufficio parità fosse diretto dalla dott.ssa Maria Teresa De Lisa.

Parimenti destituita di fondamento apparirebbe un'eccezione di difetto formale dell'atto autorizzativo. Se pur l'amministrazione volesse lamentare che, in termini procedurali, il decreto di riconoscimento della parità non potesse essere derogato da una "semplice" nota si precisa che per pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità l'erronea qualificazione di un provvedimento non né determina l'annullabilità per difetto di forma, purché in esso siano individuabili l'autorità emanante, l'oggetto, il contenuto dispositivo e la sottoscrizione (Consiglio Stato IV, 16 febbraio 1998, n. 300), ancora, ai fini dell'inquadramento di un atto amministrativo non assume rilievo dirimente l'autoqualificazione datane dall'amministrazione emanante, dovendosi invece aver riguardo al suo contenuto sostanziale ed alla funzione da esso perseguita (Consiglio Stato V, 5 marzo 2014, n.1036).

La circostanza che l'USR Campania chiarisse la portata delle proprie determinazioni con una nota, derogando l'applicazione di un precedente decreto, non pregiudica la validità e valenza autorizzativa di tale provvedimento in quanto veniva formalmente adottato e formato nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per la stesura dei decreti ministeriali.

**Che si parli di decreti o di note non cambia la sostanza dell'atto che, si ribadisce, veniva emesse dall'ufficio competente e nelle forme di legge.**

Alla luce di tali chiarimenti corre l'obbligo di precisare che certamente la resistente non può chiedere la disapplicazione di note e decreti emessi da altro ufficio facente parte della stessa amministrazione in quanto entrambi gli Uffici Scolastici regionali non sono altro che uffici facenti parte dello stesso Ministero dell'Istruzione.

Del resto compete al giudice ordinario la cognizione incidentale sull'atto amministrativo ed il potere di disapplicazione dell'atto illegittimo nei casi in cui esso venga in rilievo **non già come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come mero antecedente,** sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico **del diritto soggettivo vantato dal**

**ricorrente**, essendogli precluso il sindacato in via principale sull'atto o sulla validità del provvedimento amministrativo.

Del resto la resistente avrebbe dovuto e potuto chiedere l'intervento del Ministero centrale, sollecitando eventualmente, e se di necessità, l'adozione di un provvedimento ad hoc che retroattivamente chiarisse la validità e/o legittimità dell'operato dell'USR Campania o annullasse gli esami di qualifica svolti nell'anno scolastico contestato.

Inoltre occorre precisare, per eccesso di zelo, che l'amministrazione scolastica regionale ha completa autonomia in merito alla gestione e al funzionamento della parità e, in applicazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e di leale collaborazione tra le parti, può emettere qualsivoglia atto o provvedimento anche disapplicando la giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie l'Ufficio parità dell'USR Campania in applicazione del principio di continuità scolastica e al fine di garantire maggiore tutela agli studenti, autorizzava l'istituzione delle classi III, IV e V in regime di parità nell'a.s. 2011/2012.

Tali atti potevano essere, nei termini e nei modi previsti dal Legislatore, censurati nelle sedi amministrative da parte dei soggetti che ne avessero avuto interesse e certamente appare sconcertante che a distanza di dieci anni possa essere altro ufficio della stessa amministrazione a contestarne la validità e la legittimità.

Senza entrare nel merito di eccezioni e difese che attengono esclusivamente alla giurisdizione amministrativa, sommariamente, e al solo fine di fugare dubbi ed incertezze, si deduce che un'ipotetica e non auspicabile pronuncia con la quale fossero dichiarati non validi gli esami di qualifica svolti nell'a.s. 2011/2012 in quanto non in regime di parità, sarebbe certamente contraria al principio di consolidamento degli effetti e del "*tempus regit actum*".

La giurisprudenza amministrativa dal 2012 ha sancito il principio di **stabilizzazione, legittimo affidamento e di consolidamento degli effetti giuridici di un atto amministrativo**.

Un atto o provvedimento emesso dall'amministrazione, ancorché illegittimo o viziato, può essere impugnato ai sensi del D. Lgs del 2 luglio 2010 n. 104.

La mancata impugnazione, nei termini di legge, ne determina inevitabilmente la stabilizzazione a tutela dei diritti dei cittadini e a garanzia dell'interesse legittimo degli stessi.

Del resto apparirebbe contrario ad ogni principio di certezza e di affidabilità permettere all'amministrazione di mettere in discussione, a distanza di 10 anni, un provvedimento mai oggetto di contestazione e che ella stessa ha emesso.

Il dovere di lealtà e correttezza della Pubblica amministrazione si sostanzia anche nel dovere di non ingenerare falsi affidamenti e di non tradire ragionevoli aspettative, essendo - tra l'altro - derivata da un'azione in cui la P.A. agisce come un privato, non sussistendo alcun ostacolo a qualificarla alla stregua di un diritto soggettivo, che si vede radicata anche in termini di competenza presso il Giudice Ordinario. (vedi infra Cass. SSUU 4/11/2015, n. 17586).

**Il ricorrente, alla luce della nota n AOODRCA/3305 del 27/04/2012 e nota AOODRCA/14042/25 /u del 29.11.2011 può vantare una posizione giuridicamente tutelata di affidamento nei confronti dell'azione amministrativa.**

Se ciò non bastasse, a far salvi gli effetti degli esami di qualifica svolti, si richiama il principio "*Tempus regit actum*", in virtù del quale ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere.

Nel caso di specie è indubbio che gli esami si siano svolti in regime di parità in quanto espressamente autorizzati con nota dell'USR Campania.

Da ultimo occorre sottolineare che nel 2011/2012 non si sono svolti solo gli esami di qualifica (terzo anno) ma anche gli esami di stato (quinto anno) e ad oggi, un provvedimento che invalidasse retroattivamente le qualifiche conseguite presso il Voltaire negli a.s. 2011/2012 non potrebbe mai superare il vaglio di legittimità del Tribunale Amministrativo in quanto negli ultimi dieci anni i diplomati e i maturandi del Voltaire hanno avuto accesso a gradi d'istruzione superiore, hanno partecipato a concorsi pubblici (sia come collaboratori che come docenti) hanno stipulato contratti a tempo determinato e indeterminato con l'amministrazione pubblica.

Gli effetti giuridici degli esami di qualifica svolti hanno giuridicamente acquisito stabilità e certezza nell'ordinamento e qualsiasi Tribunale Amministrativo non potrebbe giungere ad una conclusione diversa.

### **SUL PERICULUM IN MORA**

Come già precisato nelle premesse, nonché nei motivi di fatto e di diritto, nella fattispecie de quo è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente.

Tale condotta si traduce in un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) idoneo a giustificare il ricorso alla presente procedura d'urgenza.

Il sig. Ferrara è un uomo di 50 anni, unico membro della famiglia che fino al 2020 era occupato pertanto, da solo, provvedeva ai bisogni della famiglia (doc. 18 – 19 – 20 - 21).

Il ricorrente nel 2016, a causa della crisi economica e del ridimensionamento del personale, rimaneva senza lavoro e dal **2018 veniva assunto con contratti a tempo determinato come collaboratore scolastico (doc. 22).**

Il sig. Ferrara si ritrovava quindi all'età di 47 anni disoccupato e non riuscendo a trovare nuove opportunità di lavoro sul territorio campano presentava domanda per l'inserimento nella III fascia ATA come collaboratore scolastico nella provincia di Verona nella speranza di raggiungere una stabilizzazione economica e professionale.

Per tre anni il ricorrente ha lavorato con contratti a tempo determinato investendo tempo e risorse per una progressione personale e professionale che gli permettesse il raggiungimento di una stabilità e realizzazione non solo economica ma anche e soprattutto sociale.

La voglia e il bisogno di realizzarsi come individuo spingevano il ricorrente, nonostante l'età e le difficoltà economiche, ad allontanarsi dai propri luoghi ed affetti, con cambio di abitudini ed enormi sacrifici al solo scopo di garantire per se stesso e per la famiglia un futuro certo.

In ragione del decreto di esclusione (Doc. 1), il sig. Ferrara, per tutto il triennio 2021-2024, non potrà concorrere per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico pertanto resterà, ancora una volta, senza lavoro e senza prospettive future.

**Al sig. Ferrara viene di fatto preclusa ogni opportunità lavorativa** condannandolo all'indigenza.

Il ricorrente, negli ultimi tre anni, ha infatti provveduto a se stesso e alla famiglia svolgendo il lavoro di collaboratore scolastico e ad oggi non ha altro mezzo di sostentamento (doc. 23), inoltre l'età rende oggettivamente difficile, se non impossibile, un ricollocamento nel mondo del lavoro.

Fermo lo stato di necessità denunciato, la richiesta di un provvedimento d'urgenza è legittimata anche dal bisogno di ottenere un provvedimento che non pregiudichi **il diritto al lavoro del ricorrente**.

Come la Corte di Cassazione insegna il lavoro non è merce in quanto serve alla elevazione morale, professionale ed economica del lavoratore e il danno che subirebbe il ricorrente è oggettivo in quanto verrebbe privato del diritto a svolgere il lavoro che da tre anni svolgeva in modo professionale e diligente.

Se il lavoro non è merce e se occorre tutelare il lavoratore come persona, ciò significa che bisogna assecondare il percorso evolutivo professionale dello stesso.

Sussiste, pertanto, il requisito del periculum in considerazione del pregiudizio professionale che la mancata assunzione determina, comportando lesione di beni immateriali non suscettibile di risarcimento per equivalente (ordinanza resa dal Tribunale di Milano sul ricorso RG 1917/2019).

In merito all'urgenza, l'accertamento dell'illegittimità delle doglianze dedotte dal ricorrente, in un giudizio di merito, avverrebbero certamente dopo **il mese di settembre - ottobre periodo nel quale gli istituti scolastici provvedono alle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo determinato**.

Pertanto l'accoglimento del ricorso, successivamente alla conclusione delle procedure di convocazione, lederebbe il diritto del ricorrente ad essere assunto presso le Istituzioni scolastiche competenti, circostanza che determina un chiaro pregiudizio non solo economico ma anche professionale per il ricorrente.

La legittimità delle doglianze mosse (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano la richiesta misura d'urgenza, in quanto l'accoglimento della domanda all'esito di un giudizio di merito, avverrebbe successivamente alla conclusione delle procedure di convocazione di settembre - ottobre.

Tanto premesso in fatto ed in diritto, il sig. Ferrara Michele, rapp.to e difeso come in atti,

## **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale Civile di Verona, Sezione Lavoro, affinché,

### **IN VIA CAUTELARE**

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis c.p.c., contrariis reiectis, in accoglimento della presente istanza, mediante decreto ex art. 700 cpc, reso inaudita altera parte, in considerazione dell'urgenza e della particolarità che caratterizza la fattispecie, ovvero, qualora si ritenessero prevalenti le esigenze del contraddittorio, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, emettere i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare la tutela dei diritti della ricorrente, quindi, sussistendo:

**- il Fumus Boni Iuris in quanto agli atti vi sono documenti che palesano l'assoluta erroneità delle determinazioni assunte dall'amministrazione.**

**- Il periculum in mora in quanto i tempi necessaria per la definizione di un eventuale giudizio di merito pregiudicherebbero i diritti del ricorrente impedendogli di partecipare alle convocazioni di ottobre; accogliere la presente domanda e per l'effetto:**

**ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto del ricorrente ad essere reinserito nella graduatoria di III fascia per il personale A.T.A. per il triennio 2021/2024 in quanto il titolo di qualifica Voltaire veniva validamente conseguito e per l'effetto **CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti ad annullare il decreto di esclusione **emesso** dall'Istituto "Copernico-Pasoli" prot. n. 9998/32c del 13/08/2021 (Doc.1), nonché il decreto di riconoscimento del servizio solo di fatto e non di diritto (doc. 2) provvedendo all'emanazione di tutti gli atti ritenuti necessari al fine del corretto reinserimento nelle graduatorie d'Istituto delle 30 scuole indicate con il punteggio comprensivo del servizio svolto nel precedente triennio in quanto valido sia di fatto che di diritto;

**CONDANNARE** la resistente amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

**IN VIA ISTRUTTORIA** Si produce: 1) Decreto di esclusione prot. n. 9998/32c del 13/08/2021; 2) decreto di riconoscimento di fatto e non di diritto, 3) certificato di diploma; 4) certificazione di qualifica; 5) copia conforme stralcio registro di qualifica; 6) reclamo in autotutela; 7) rigetto reclamo; 8) D.M. 50 del 2021; 9) nota USR Campania n. 5499 del 2019; 10) nota trasferimento atti Voltaire; 11) nota USR Campania n. 4070 del 2019; 12) decreto di riconoscimento della parità; 13) decreto dirigenziale del 16 marzo 2011; 14) sentenza Consiglio di Stato; 15) decreto dirigenziale del 15 settembre 2011; 16) nota funzionamento Voltaire a.s. 2011/2012; 17) nota esplicativa funzionamento a.s. 2011/2012; 18) certificato di famiglia; 19) iscrizione collocamento Cirillo; 20) iscrizione

collocamento Ferrara Antonio; 21) iscrizione collocamento Ferrara Pasqualina; 22) estratto contributivo; 23) ISEE; 24) reclamo inserimento 30 scuole; 25) CCNL comparto scuola.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002 - Si dichiara che il ricorrente, come da documentazione allegata, ai fini della presente procedura ed ai sensi dell'art. 37 L. 111/2011 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 -, si trova nelle condizioni di esenzione di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo essendo titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad €. 34.481,46 ovvero inferiore a tre volte l'importo stabilito ai sensi dell'art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR n. 115/02 come da ISEE che si produce.

Altresì, si dichiara, ai sensi del T.U. 115/2002 e successive modifiche e/o integrazioni, che il valore della presente causa è di valore indeterminabile ma sussistono le condizioni di esenzione di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo per i motivi innanzi specificati.

Napoli 23/09/2021

Avv. Rosa Auricchio

SEGUE PROCURA

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore del Sig. Ferrara Michele, giusta procura,

**PREMESSO**

- che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria A.T.A di III fascia nelle graduatorie d'istituto per il profilo di collaboratore scolastico - per la provincia di Verona, triennio 2021/2024;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, alcuni Tribunali nazionali hanno ritenuto necessaria la notifica del ricorso e del decreto a tutti i candidati potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto delle scuole scelte dal ricorrente e che concorrerebbero con lo stesso alla stipula di un contratto a tempo determinato negli aa.ss. 2021/2024;
- che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei modi ordinari sarebbe estremamente gravosa per il ricorrente in ragione dell'elevatissimo numero dei controinteressati;
- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un sunto del ricorso e che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata messa in dubbio;

- che il giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notificazione con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- che copiosa e costante giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa ha riconosciuto la validità e l'opportunità della notificazione per pubblici proclami eseguita mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio sul sito internet del Ministero dell'Istruzione – sezione “atti di notifica” e che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in tutte le ipotesi di vertenze collettive che coinvolgono una pluralità di controinteressati, come nel caso di specie.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, come sopra,

#### **FA ISTANZA**

Affinchè valutatane l'opportunità e la necessità, la S.V. Ill.ma. autorizzi la notificazione, ex art.151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e precisamente per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione – sezione atti di notifica al fine di rendere conoscibile la pendenza dello stesso a tutti i candidati inseriti nella graduatoria d'istituto di III Fascia per il personale A.T.A. - Ambito Territoriale Provinciale di Verona - relativamente al profilo di collaboratore scolastico.

Avv. Rosa Auricchio

#### **ISTANZA PER LA TRATTAZIONE DELL'UDIENZA DA REMOTO**

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore del sig. Ferrara Michele,

#### **STANTE**

- la proroga dell'emergenza sanitaria e preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze con modalità diverse al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia;
- considerato che la fattispecie oggetto del presente ricorso attiene a questioni documentali, l'esame delle quali non prevede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

il sottoscritto procuratore, nell'interesse de sig. Ferrara Michele

#### **CHIEDE**

all'On.le Giudice di disporre, contestualmente alla fissazione dell'udienza, la trattazione dell'udienza con modalità da remoto o, in subordine, con il deposito di note per la trattazione scritta.

Avv. Rosa Auricchio